



# Cooperative dello spettacolo

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

## Percentuali di contribuzione

96 - COOPERLAVORO - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI, DELLE COOPERATIVE DI LAVORO in forma abbreviata COOPERLAVORO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
06/11/2014	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% <sup>1,2</sup>	TFR

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENITINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/05/2015	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	30%; 100% <sup>1,2</sup>	TFR

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

## Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	- <sup>1</sup>	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

<sup>1</sup> Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalle fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## Destinatari

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori dipendenti una volta superato il periodo di prova.

## Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

· Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicithe (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6

mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

· CCNL 06/11/2014. *"Le contribuzioni di cui ai precedenti capoversi decorrono dal mese di presentazione all'azienda della domanda di adesione al Fondo. "*

# **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER ARTISTI, TECNICI, AMMINISTRATIVI E AUSILIARI DIPENDENTI DA SOCIETÀ COOPERATIVE E IMPRESE SOCIALI OPERANTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE CULTURALE E DELLO SPETTACOLO**

Indice:  
06/11/2014 CCNL

## **06/11/2014**

Il giorno 6 novembre 2014, presso la sede di Confcooperative, Via Torino 146,  
Tra

**AGCI-CUL TURALIA**

rappresentata dal Presidente Carlo Scarzanella, dal direttore AGCI Filippo Turi, assistiti dal responsabile delle relazioni industriali Giuseppe Gizzi;

**FEDERCUL TURA-CONFCOOPERATIVE**

rappresentata dal Presidente Andrea Ferraris e da una delegazione composta da Lanfranco Massari, Tiziana Pirola, Michelangelo Rubino, Marco D'Alò, Franco Pagnoni, e Debora Violi, assistita dal Capo del Servizio Sindacale-Giuslavoristico di Confcooperative Sabina Valentini e da Federico Baldelli;

**LEGACOOPT SETTORE CULTURA**

rappresentata dal Presidente Roberto Calari e da una delegazione composta dal direttore di Legacoop, Giancarlo Ferrari, dall'amministratore di Legacoop, Giuseppe Davanzo e Chiara Chiappa, assistita dal responsabile dell'Ufficio Politiche del lavoro, relazioni industriali e previdenza, Carlo Marignani, e da Claudio Riciputi;

e

**SLC-CGIL**

rappresentata dal Segretario Generale Massimo Cestaro e dai Segretari Nazionali Barbara Apuzzo, Walter Pilato, Emanuela Bizzi, Michele Azzola, Cinzia Maiolini, assistiti da Silvano Conti, Carlo Tarlini, Umberto Carretti ed Enrico Massaro;

**FISTEL-CISL**

rappresentata dal Segretario Generale Vito Antonio Vitale e dai Segretari Nazionali Gigi Pezzini, Laura Ferrarese, Paolo Gallo, Maurizio Giustini ed una delegazione delle segreterie territoriali;

**UILCOM-UIL**

rappresentata dal Segretario Generale Salvo Uglierolo e dai Segretari Nazionali Fabio Benigni, Pierpaolo Mischi, Fabio Giuseppe Gozzo, Roberto Di Francesco, Rossella Manfrini;

si è concordato di sottoscrivere il CCNL per artisti, tecnici, amministrativi e ausiliari dipendenti da società cooperative e imprese sociali operanti nel settore della produzione culturale e dello spettacolo di seguito allegato.

Letto, approvato e sottoscritto.

## **TITOLO III-PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

### **ART.7 - COOPERLAVORO**

Le Parti convengono, ai sensi del D.lgs. Sdicembre2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, di individuare nel Fondo Pensione COOPERLAVORO il soggetto attuatore della forma di previdenza complementare per i lavoratori delle cooperative del settore spettacolo. I lavoratori ai quali si applica il presente C.C.N.L., una volta superato il periodo di prova, possono iscriversi su base volontaria al Fondo Pensione COOPERLAVORO, costituito allo scopo di erogare prestazioni

pensionistiche complementari a favore, fra gli altri, dei soci lavoratori e dei dipendenti delle cooperative dello spettacolo.

A favore dei lavoratori iscritti, le aziende contribuiscono con un'aliquota pari all'1%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. Tale obbligo contributivo è assunto dalle aziende solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione COOPERLAVORO. Hanno diritto al contributo a carico azienda, di cui al precedente capoverso, i lavoratori iscritti al Fondo che hanno optato per il versamento, mediante trattenuta mensile in busta paga, di un contributo minimo pari all'1% calcolato sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. Il lavoratore iscritto può liberamente incrementare la contribuzione a proprio carico. A favore dei medesimi lavoratori l'azienda verserà al Fondo l'intero importo del T.F.R. maturando nell'anno, così come previsto dal D.lgs. n. 252/2005. I lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 possono scegliere, all'atto dell'iscrizione a COOPERLAVORO, di destinarvi una quota pari al 30% del T.F.R. maturando, con equivalente minor accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto. Le contribuzioni di cui ai precedenti capoversi decorrono dal mese di presentazione all'azienda della domanda di adesione al Fondo.

All'atto del primo versamento contributivo successivo all'adesione, sia in forma esplicita che tacita, del lavoratore a COOPERLAVORO, l'azienda versa a titolo di quota di iscrizione, a proprio carico, l'importo di Euro 10,00 (dieci/00) per ciascun nuovo iscritto. Tale importo può essere adeguato annualmente dagli organi sociali del Fondo. Trasferimento per cambio datore di lavoro. Preso atto delle deliberazioni COVIP, le Parti concordano che, in caso di cambio appalto o di cessione di ramo d'azienda o in qualsiasi altro caso in cui è notorio il passaggio, senza soluzione di continuità, del lavoratore ad altro ente facente parte dell'area dei destinatari di COOPERLAVORO, l'azienda cedente comunichi all'azienda subentrante l'elenco dei lavoratori iscritti al Fondo coinvolti nel trasferimento. Il medesimo elenco deve essere inviato anche al Fondo. L'azienda subentrante è tenuta a continuare la contribuzione al Fondo, senza intervallo alcuno, senza obbligo di versamento della quota di iscrizione e senza necessità di alcun'altra comunicazione da parte del lavoratore. Rinvio. Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge vigenti e quanto previsto dagli atti istitutivi del Fondo Pensione (accordo interconfederale del 12 febbraio 1998 e intercategoriale del 6 maggio 1998).

---